

Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al medicinale «Mepral» (omeprazolo) a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023 e l'azienda si impegna a ripianare il relativo ammontare.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 106/2020 del 23 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2020 e della determina AIFA del 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2009, che, pertanto, si estinguono *in parte qua*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali «Mepral» (omeprazolo) e «Lariam» (meflochina cloridato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01394

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2024.

Atto di modifica del regolamento in materia di vigilanza sulle SIM.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 3 agosto 2022, n. 131, contenente norme di adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 («regolamento (UE) 2017/2402»);

Visto in particolare l'art. 4-*septies*.2 del TUF;

Visto il regolamento (UE) 2017/2402, come modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle «Modalità di implementazione dell'art. 4-*septies*.2 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)»;

Visto il regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 5 novembre 2019;

Considerata l'esigenza di allineare la vigente disciplina della Banca d'Italia contenuta nel regolamento in materia di vigilanza sulle SIM alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2402;

Considerata l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria con riguardo alle modifiche al regolamento in materia di vigilanza sulle SIM contenute nel presente provvedimento;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione, pubblicato il 27 luglio 2023;

Sentita la Consob;


EMANA

L'unito atto che modifica il regolamento in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022.

L'unito atto di modifica viene pubblicato sul sito web della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il direttore generale: SIGNORINI



Articolo 1**(Modifiche alla Parte Introduttiva, Titolo I, Capitolo 1)**

1. Nella definizione “35”, dopo le parole “art. 4, par. 1, punto 12, dell’IFR” il punto è sostituito da un punto e virgola;
2. Dopo la definizione “35” è aggiunta la seguente definizione:

“36. “SECR”, il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, e successive modificazioni.”.

Articolo 2**(Modifiche alla Parte Introduttiva, Titolo I, Capitolo 2, Sezione I)**

1. Al paragrafo 2, dopo “2-ter, 3;” è inserito il seguente: “4-septies.2;”.
2. Al paragrafo 3, dopo “Tit. III,” è inserito il seguente: “Cap. 1, Sez. IV e”.

Articolo 3**(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3)**

Nell’Allegato A, dopo la riga posta al Numero identificativo “6”, “Parte I, Tit. III, Cap. 1 - Sez. III”, “Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM” è inserita la riga seguente: al Numero identificativo “7”, “Parte I, Tit. III, Cap. 1 – Sez. IV”, “Notifica delle operazioni di cartolarizzazione”. Le preesistenti righe poste rispettivamente, al Numero identificativo “7”, “8”, “9” e “10” vengono poste, rispettivamente, al Numero identificativo “8”, “9”, “10”, e “11”.

Articolo 4**(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1)**

Dopo la sezione III è aggiunta la seguente Sezione:

*“SEZIONE IV***NOTIFICA DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE****1. Premessa**

La presente Sezione stabilisce le modalità con cui le SIM effettuano le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del SECR quando agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o “promotori” di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli articoli 5 e 9 del SECR, ma il pieno rispetto anche di questi ultimi articoli è presupposto necessario per poter effettuare operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

Questa Sezione individua le informazioni che la SIM che ricopre uno dei ruoli indicati è chiamata a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Gli obblighi di notifica di cui alla presente Sezione si applicano alle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, numero 1), del SECR ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per le operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il 1° gennaio 2023 ma prima della data di applicazione della presente Sezione la notifica è effettuata ai sensi della Comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 sulle “Modalità di implementazione dell'art. 4-septies.2 del TUF”, che richiede di effettuare la notifica tramite lo stesso modello dei dati previsto nel paragrafo 5.2.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- Art. 4-septies.2 che, fermi restando i compiti della BCE, individua nella Banca d'Italia l'autorità competente a vigilare su una serie di obblighi previsti dal SECR quando siano coinvolti intermediari vigilati, fra cui le SIM ad esclusione di quelle di classe 1 come definite dall'art. 1, co.1, lett. *e-bis*) del TUF.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:

- “cedente”, il cedente come definito all'art. 2, punto 3) del SECR
- “promotore”, il promotore come definito all'art. 2, punto 5) del SECR
- “prestatore originario”, il prestatore originario come definito all'art. 2 punto 20) del SECR;
- “soggetti vigilati”, banche, intermediari finanziari, SIM, SGR (anche per conto degli OICR da esse gestiti), SICAV o SICAF che gestiscono i propri patrimoni;
- “SSPE”, come definita all'art. 2, punto 2 del SECR.

4. Destinatari della disciplina

- Le presenti disposizioni si applicano:
 - su base individuale:
 - alle SIM di classe 1-minus, alle SIM di classe 2 e alle SIM di classe 3, fatta eccezione per le SIM che fanno parte di gruppi di imprese di investimento iscritti all'albo previsto dall'art. 11 TUF o di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB;
 - alle succursali di imprese di paesi terzi;
 - a livello di gruppo, alle imprese madri nell'UE iscritte all'albo dei gruppi ai sensi dell'art. 11 TUF, quando nessun componente del gruppo è una SIM di classe 1-minus.

Ai fini della presente Sezione, il termine SIM si intende riferito a tutte le tipologie di destinatari citate.

5. Notifiche alla Banca d'Italia



La notifica dell'operazione di cartolarizzazione è corredata da una lettera di attestazione della conformità dell'operazione ai requisiti previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR, secondo il modello riportato nell'Allegato A. La lettera di attestazione è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SIM.

Nelle operazioni in cui partecipano più SIM nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore, ciascuna di esse produce una lettera di attestazione di conformità dell'operazione.

5.1 Assetti organizzativi e conformità al SECR

La SIM adotta le politiche, le procedure e le specifiche misure per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR. Nella definizione di tali politiche, procedure e specifiche misure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della SIM, è assicurato il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo competenti.

Le funzioni aziendali di controllo, in linea con quanto previsto dal SECR, sono tenute a verificare l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle specifiche misure adottate dalla SIM per assicurare l'effettiva capacità di rispettare, nel continuo, le previsioni del SECR.

Nell'ambito delle verifiche svolte dalle funzioni aziendali di controllo, viene redatto un documento che contiene: (i) la descrizione delle politiche, procedure e specifiche misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR ⁽²⁾; (ii) una valutazione di come tali politiche, procedure e specifiche misure siano state attuate dalle unità o funzioni coinvolte nell'operazione di cartolarizzazione. La valutazione inoltre attesta che le politiche, le procedure e le specifiche misure sono appropriate, che vengono debitamente eseguite per assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e che non sono state riscontrate irregolarità.

La valutazione è aggiornata tempestivamente in presenza di modifiche alle politiche, procedure e specifiche misure e ogni qualvolta si renda necessario.

5.2 Tempistiche e modalità della notifica

Le nuove operazioni sono notificate alla Banca d'Italia entro un mese dalla data di emissione ⁽³⁾.

Nelle operazioni in cui partecipano più soggetti vigilati nei ruoli di cedente, prestatore originario, promotore e SSPE, la notifica può essere effettuata da uno solo di essi. In tali casi, la SIM incaricata raccoglie dagli altri soggetti vigilati le informazioni indicate al paragrafo 5.3.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SIM incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

I dettagli tecnici sulle modalità di presentazione delle notifiche e il modello dei dati sono pubblicati sulla piattaforma INFOSTAT della Banca d'Italia ⁽⁴⁾.

5.3 Informazioni da inviare in fase di emissione dell'operazione



La SIM che agisce come cedente, prestatore originario o promotore è tenuta a fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative a ciascuna nuova operazione al momento della emissione, tramite il modello dei dati di cui al paragrafo 5.2, che contiene informazioni su: (i) le caratteristiche dell'operazione; (ii) le esposizioni cartolarizzate; (iii) le posizioni ritenute verso la cartolarizzazione; (iv) la conformità agli artt. da 6 a 8 del SECR; (v) la conferma che quanto previsto nelle politiche, procedure e specifiche misure garantisca il rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Ai sensi dell'art. 7, par. 1, del SECR, la SIM trasmette inoltre la documentazione illustrativa di supporto che includa almeno: (i) una sintesi delle caratteristiche dell'operazione ⁽⁵⁾; (ii) una descrizione delle modalità e delle tempistiche con cui vengono fornite agli investitori le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 5 del SECR; (iii) con riferimento all'interesse economico netto rilevante trattenuto, (a) conferma dell'assenza di eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito o copertura con derivati dei titoli sottoscritti o delle esposizioni mantenute, (b) conferma che i diritti, i benefici o gli obblighi non siano stati oggetto di trasferimento e/o cessione, anche parziale, a terzi soggetti, (c) conferma dell'assenza di eventuali accordi e/o meccanismi, incorporati nell'ambito della complessiva operazione di cartolarizzazione, in virtù dei quali l'interesse trattenuto all'origine diminuirebbe più rapidamente dell'interesse trasferito, nonché conferma che l'interesse trattenuto non abbia priorità nell'allocatione dei flussi di cassa per essere rimborsato o ammortizzato preferenzialmente rispetto all'interesse trasferito.

Unitamente al modello dei dati e alla documentazione illustrativa di supporto si trasmette il documento contenente la valutazione delle funzioni aziendali di controllo di cui al paragrafo 5.1 ⁽⁶⁾. Nelle operazioni in cui partecipano più SIM nei ruoli di cedente, prestatore originario e promotore ciascuna di esse trasmette la valutazione di cui al paragrafo 5.1.

5.4 Informazioni da fornire su base continuativa

I requisiti di cui agli artt. da 6 a 8 del SECR sono soddisfatti su base continuativa. La SIM è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, senza ritardo, qualsiasi evento significativo sopraggiunto come definito dall'art. 7, paragrafo 1, lett. g), del SECR che, incidendo sulle caratteristiche dell'operazione, possa avere effetti sul rispetto di tali articoli.

La notifica è effettuata mediante la trasmissione di un aggiornamento al modello dei dati di cui al paragrafo 5.2, già trasmesso in fase di emissione.

L'obbligo di notificare alla Banca d'Italia gli eventi significativi si applica anche alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019 ⁽⁷⁾.

Alle notifiche per eventi significativi si applicano le previsioni di cui al paragrafo 5.2.

5.5 Notifica delle operazioni multi-originator

Nelle operazioni a cui partecipano come cedenti due o più soggetti vigilati (c.d. operazioni *multi-originator*), i cedenti individuano tra di loro il soggetto incaricato di effettuare la notifica di cui al paragrafo 5. A tal fine, la SIM incaricata raccoglie dagli altri cedenti le informazioni indicate al paragrafo 5.3, che provvede successivamente a notificare alla Banca d'Italia secondo le tempistiche e le modalità previste al paragrafo 5.2.

Il compito di effettuare la notifica dell'operazione di cartolarizzazione può essere delegato al *servicer* dell'operazione. In questo caso, il *servicer* applica le disposizioni del presente paragrafo. La SIM incaricata o il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.



(²) La descrizione non può prevedere un mero rinvio alle clausole dei contratti dell'operazione che garantiscono la conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR.

(³) Per data di emissione si intende la data in cui l'esposizione è stata cartolarizzata per la prima volta; questa data può coincidere con: (i) la data di emissione dei titoli (cartolarizzazione tradizionale); (ii) la data del contratto di garanzia (cartolarizzazione sintetica); (iii) la data in cui il titolo ABCP è stato emesso per la prima volta (cartolarizzazione ABCP). Cfr. art. 43, par. 9, del SECR.

(⁴) INFOSTAT, Survey "VIG33-Notifiche".

(⁵) In particolare, per le operazioni in cui non è stato redatto un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1129/2017, la documentazione deve includere le informazioni previste all'art. 7, par. 1, lett. c), del SECR.

(⁶) Non è necessario che per ogni nuova operazione di cartolarizzazione in cui la SIM interviene come cedente, prestatore originario o promotore sia prodotta una nuova valutazione se non sono intervenute modifiche che rendono necessari aggiornamenti alla valutazione delle funzioni aziendali di controllo già trasmessa in occasione di una precedente operazione.

(⁷) Per le cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2023 la notifica degli eventi significativi si effettua mediante la compilazione del modello dei dati di cui al paragrafo 5.2. In questi casi, il modello è compilato in tutte le sue parti e non soltanto con riferimento alle modifiche intervenute.

6. Operazioni di cartolarizzazione con soggetti non vigilati (⁸)

L'art. 4-septies.2 del TUF stabilisce che nel caso in cui nell'operazione siano coinvolti soggetti non vigilati, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza per il tramite della SIM, fermo restando il potere della Banca d'Italia di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

A tal fine la SIM che svolge il ruolo di cedente o prestatore originario o promotore assume il ruolo di referente della Banca d'Italia (⁹). La SIM riceve dal soggetto non vigilato le informazioni individuate nel paragrafo 6.1, sia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, sia nel corso della durata della stessa quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono incidere sulla conformità con gli articoli da 6 a 8 del SECR (¹⁰), e le trasmette alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al precedente paragrafo 5.

6.1 Informazioni che la SIM referente deve ricevere dal soggetto non vigilato

La SIM riceve dal soggetto non vigilato che assolve uno degli obblighi previsti dagli articoli da 6 a 8 del SECR le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo il modello di dati di cui al paragrafo 5.2, corredato da una lettera a firma del legale rappresentante del soggetto non vigilato che attesta la conformità agli articoli da 6 a 8 del SECR posti a carico di quest'ultimo.

La documentazione contrattuale dell'operazione disciplina il rapporto tra la SIM e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR e prevede, nel caso in cui l'adempimento di uno di tali obblighi sia posto a carico del soggetto non vigilato, almeno l'obbligo di quest'ultimo di trasmettere alla SIM: (i) le informazioni di cui al paragrafo 5.3 in tempo utile per consentire alla SIM di effettuare la notifica dell'operazione (¹¹); (ii) l'informativa sugli eventi significativi sopraggiunti di cui al paragrafo 5.4. Il contratto individua altresì specifici meccanismi e modalità idonei ad assicurare l'obbligo di trasmettere alla SIM le informazioni di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4.

Se la documentazione contrattuale non disciplina il rapporto tra la SIM e il soggetto non vigilato relativamente all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR, la responsabilità nei confronti della Banca d'Italia per l'adempimento degli stessi obblighi è da intendersi interamente a carico della SIM (¹²).

Se il soggetto non vigilato è tenuto ad assolvere uno degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 8 del SECR la SIM, in qualità di referente della Banca d'Italia, resta in ogni caso responsabile della completezza della documentazione trasmessa e può in ogni momento formulare richieste informative specifiche al soggetto non vigilato per assicurarsi che le informazioni ricevute siano complete.



6.2 *Delega al servicer del compito di raccogliere le informazioni dal soggetto non vigilato e di trasmetterle alla Banca d'Italia*

La documentazione contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione può prevedere che la SIM deleghi al *servicer* il compito di raccogliere le informazioni di cui al paragrafo 6.1 e di trasmetterle alla Banca d'Italia nell'ambito della notifica di cui al paragrafo 5⁽¹³⁾. Il *servicer* delegato trasmette alla Banca d'Italia la notifica completa di tutti i suoi elementi.

⁽⁸⁾ Nelle operazioni in cui la SSPE è l'unico soggetto non vigilato ed essa non viene incaricata di adempiere uno degli obblighi previsti dal SECR, il presente paragrafo non si applica e si applica soltanto il paragrafo 5.


⁽⁹⁾ Nel caso in cui più soggetti vigilati siano coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione il ruolo di referente della Banca d'Italia è assunto dal cedente; se il cedente è un soggetto non vigilato, il ruolo di referente è svolto dal promotore.

⁽¹⁰⁾ Per i soggetti non vigilati gli artt. 5 e 9 non sono rilevanti. L'art. 5 si applica solo agli investitori istituzionali, come definiti dal SECR, mentre l'art. 9 si riferisce solo ai soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti.

⁽¹¹⁾ Si applicano le tempistiche previste nel paragrafo 5.2.

⁽¹²⁾ Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 6 del SECR, la SIM è responsabile verso la Banca d'Italia soltanto nel caso in cui svolga il ruolo di cedente (cfr. art. 6, paragrafo 1, del SECR).

⁽¹³⁾ In caso di conferimento dell'incarico al *servicer*, la lettera di attestazione di conformità è firmata dal responsabile dell'organo con funzione di gestione della SIM. Il *servicer* trasmette alla Banca d'Italia anche la lettera di attestazione di conformità del soggetto non vigilato di cui al paragrafo 6.1.



Allegato A

**Lettera di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE)
2017/2402**

Oggetto: Operazione di cartolarizzazione _____. Attestazione di conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento (UE) 2017/2402

(denominazione SIM firmataria)

(codice SIM firmataria)

Con riferimento all'operazione _____, la SIM _____ conferma che:

- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/prestatore originario] dell'operazione, mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nell'operazione non inferiore al 5%.
- [in caso di op. pubblica] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni _____.
- [in caso di op. privata] L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato. _____, nel suo ruolo di [promotore/cedente/SSPE] dell'operazione, ha reso disponibili tutte le informazioni indicate nel Regolamento delegato (UE) 1224/2020 mediante il/la [sito web/data room/repertorio di dati sulle cartolarizzazioni/ALTRO: SPECIFICARE _____] _____. Le informazioni rese disponibili riflettono le caratteristiche effettive dell'operazione di cartolarizzazione.
- L'operazione di cartolarizzazione è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2402 e ogni suo atto delegato.

Data

Firma

